



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro Imprese, professioni ausiliarie
del commercio e artigiane, e riconoscimento titoli professionali

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO_Politiche industriali e Tutela
Struttura: **DGMCCVNT_Div06**
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0380825 - 20/09/2017 - USCITA**

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Uffici del registro delle imprese
VIA PEC

CIRCOLARE N. **3701** /C

e, per conoscenza,

ALL'UFFICIO DI GABINETTO
segreteria.capogabinetto@mise.gov.it

ALL'UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it

**OGGETTO: Avvio del sistema di interconnessione dei registri delle imprese unionali
- Direttiva 2012/17/UE.**

Si segnala che sulla Gazzetta ufficiale n. 200 del 28/08/2017 è stato pubblicato il decreto 8/06/2017, a firma del Ministro Calenda (**all. 1**), con cui si dà attuazione alle previsioni recate dall'art. 5, paragrafo 2, della direttiva 2012/17/UE, in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese.

Tale direttiva, rispetto alle cui previsioni sono state in ultimo aggiornate le specifiche tecniche RI/REA (v. decreto direttoriale 12/05/2017), comporta la messa a disposizione, attraverso il portale UE e-Justice (art. 1, comma 1, lett. "m", del DM 8/06/2017) e attraverso "maschere" di ricerca in tutte le lingue unionali (e dello spazio SEE) di una serie predeterminata di notizie ed atti presenti sui registri centrali, commerciali e delle imprese dei paesi membri dell'UE e dei paesi aderenti allo spazio economico europeo relativi alle società di capitali (art. 1, comma 1, lett. "f", del DM).

Comporta, altresì, l'attribuzione (art. 1, comma 1, lettere "b" e "e" del DM) di un "identificativo unico" alle predette società di capitali e alle succursali (sedi secondarie) delle stesse presenti in ciascun paese membro.



Tale attribuzione del citato “identificativo unico” è volta, in particolare, a consentire un interscambio tra i registri delle imprese unionali nel caso di “eventi” che hanno riflessi transnazionali.

E’ il caso, ad esempio, delle informazioni concernenti l’apertura o la chiusura di procedimenti di insolvenza o liquidazione delle società, nonché delle informazioni concernenti la cancellazione delle società stesse (art. 1, comma 1, lettere “c” e “h”, del DM) che, attraverso il BRIS (*Business registers interconnection system*) potranno, a regime, essere veicolate verso i registri delle imprese unionali in cui sono iscritte eventuali succursali, al fine della loro contestuale cancellazione, ove ne ricorrano i presupposti.


E’ il caso, altresì, delle fusioni transfrontaliere (fusioni in cui almeno due delle società partecipanti sono iscritte nei registri di paesi membri diversi, ed in cui la società risultante è iscritta nel registro di un paese membro), consentendo, nel momento in cui il risultato della fusione diviene efficace, il coordinamento della pubblicità di tale ultimo evento con la contestuale cancellazione delle società confluite nel nuovo soggetto (art. 1, comma 1, lett. “d”, del DM).



Il BRIS ha iniziato ufficialmente la sua attività l’ 8 giugno 2017.

Attualmente, non tutte le sue funzionalità sono attive. Non essendo stato ancora individuato dalla Commissione UE il prestatore dei servizi di pagamento relativi al sistema, infatti, non risulta attivo il servizio di consultazione dei dati ed atti a pagamento; è attivo, invece, il servizio di consultazione dei dati che la direttiva 2012/17/UE ha previsto come gratuiti (art. 1, comma 1, lett. “g”, del DM).

Non risultano operativi, inoltre, i servizi per le notifiche transfrontaliere tra registri imprese, relative sia alle succursali che alle fusioni. In diversi paesi membri, infatti (tra cui l’Italia), gli elementi identificativi di società e succursali sono risultati, in alcuni casi, non perfettamente in linea con le previsioni delle direttive “sottostanti” al BRIS, con la conseguenza di impedire il corretto funzionamento del predetto sistema di notifiche.

Sono in corso, al riguardo, intense attività di recupero ed allineamento dei dati in questione, che dovrebbero consentire l’attivazione del predetto sistema di notifiche transnazionali entro la fine del presente anno.


IL DIRETTORE GENERALE
(avv. Mario Fiorentino)

ALL. 1

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06036

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 giugno 2017.

Attuazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666 CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese;

Visto, in particolare, l'art. 5, paragrafo 2, della citata direttiva, ai sensi del quale gli Stati membri adottano, entro due anni dall'adozione di atti di esecuzione di cui all'art. 4-*quater* della direttiva 2009/101/CE, pubblicano e applicano le disposizioni necessarie per conformarsi: all'art. 1, paragrafi 3 e 4, e all'art. 5-*bis* della direttiva 89/666/CEE; all'art. 13 della direttiva 2005/56/CE; all'art. 3, paragrafo 1, secondo comma, all'art. 3-*ter*, all'art. 3-*quater*, all'art. 3-*quinqües* e all'art. 4-*bis*, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/101/CE;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) del citato art. 4-*quater* della direttiva 2009/101/CE, 2015/884 della Commissione, dell'8 giugno 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri introdotto dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto l'art. 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei;

Viste le competenze riconosciute a questa amministrazione dall'art. 28, comma 1, lettera «c», del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di tenuta del registro delle imprese;

Visto, altresì, l'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, secondo cui il modello per la tenuta del registro delle imprese è approvato con decreto del Ministero dell'Industria, da intendersi oggi come Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuto necessario dettare disposizioni per conformare l'ordinamento nazionale alle previsioni recate dal sopra richiamato art. 5, paragrafo 2, della direttiva 2012/17/UE;

Decreta:

Art. 1.

Partecipazione del registro delle imprese italiano al sistema di interconnessione dei registri delle imprese unionali

1. Al fine di consentire l'interscambio di dati tra il registro delle imprese italiano e i registri delle imprese unionali nell'ambito del sistema di interconnessione dei registri delle imprese previsto dalla direttiva 2012/17/UE gli uffici del registro delle imprese provvederanno:

a) a dare pubblicità alle succursali, presenti sul territorio italiano, di società aventi sede legale in altri Paesi membri, mediante il sistema di interconnessione dei registri delle imprese unionali («*business registers interconnection system*»), di seguito indicato anche come «BRIS») (art. 1, paragrafo 3, della direttiva 89/666/CEE);

b) all'assegnazione, a ciascuna di tali succursali, di un «identificativo unico», che consenta di identificarle in modo inequivocabile nell'ambito del citato BRIS, e determinato secondo le modalità previste dalla citata direttiva 2012/17/UE (art. 1, paragrafo 4, della direttiva 89/666/CEE);

c) alla ricezione immediata, mediante il BRIS, sulla posizione in cui sono iscritte le succursali di cui alla lettera a), delle informazioni concernenti l'apertura o la chiusura di procedimenti di insolvenza o liquidazione di società iscritte nei registri delle imprese di altri Paesi membri, nonché delle informazioni concernenti la cancellazione delle società in ultimo citate. Tale interscambio di informazioni avviene tra i registri delle imprese interessati a titolo gratuito e garantisce che nel caso in cui una società sia stata sciolta o cancellata dal registro, anche le sue succursali siano cancellate nei registri di rispettiva iscrizione, salvo, nel caso dello scioglimento, che sia stata prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa, ai sensi dell'art. 2490, comma 5, del codice civile, secondo modalità tali che non risultano incompatibili con la persistenza di tali succursali (art. 5-*bis* della direttiva 89/666/CEE);

d) all'interscambio dati, attraverso il BRIS, nel caso di fusione transfrontaliera, in modo che dal registro delle imprese unionale in cui risulta iscritta la società derivante da tale fusione, sia data notizia, ai registri delle imprese in cui risultano iscritte le società che hanno partecipato alla fusione, che la nuova società è divenuta efficace, e che quindi risulta possibile procedere alla cancellazione, nei precedenti registri di iscrizione, delle società confluite nel nuovo soggetto (art. 13 della direttiva 2005/56/CE);



e) all'attribuzione di un «identificativo unico» alle società di capitali iscritte nel registro delle imprese italiano, che consenta di identificarle in modo inequivocabile nell'ambito del BRIS, determinato secondo le modalità previste dalla ripetuta direttiva 2012/17/UE (art. 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/101/CE);

f) alla messa a disposizione degli atti e delle notizie relative alle società di capitali previsti dall'art. 2 della direttiva 2009/101/CE, iscritti nel registro delle imprese nazionale, attraverso il BRIS, in un formato standard conforme alle previsioni della direttiva 2012/17/UE, e con indicizzazione dei dati ed atti stessi in tutte le lingue dei Paesi membri, per una consultazione in tempo reale dei dati ed atti in parola su tutto il territorio dell'Unione (art. 3-ter della direttiva 2009/101/CE);

g) all'applicazione di diritti di segreteria per il rilascio attraverso il BRIS degli atti e delle indicazioni previsti dal presente decreto stabiliti, modificati e aggiornati con le modalità di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, fatta salva la gratuità dell'acquisizione, attraverso il BRIS, dei seguenti dati relativi alle società di capitali iscritte nel registro delle imprese nazionale: 1) denominazione della società; 2) sede legale della società; numero di iscrizione nel registro delle imprese (art. 3-quater della direttiva 2009/101/CE);

h) alla condivisione senza indugio, attraverso il BRIS, delle notizie concernenti l'apertura o la chiusura di procedimenti di liquidazione o insolvenza di società di capitali iscritte nel registro delle imprese nazionale, nonché delle notizie concernenti la cancellazione delle medesime società da detto registro. L'interscambio di tali dati con i registri delle imprese unionali in cui sono iscritte succursali delle società interessate avviene a titolo gratuito (art. 3-quinquies della direttiva 2009/101/CE);

i) all'adeguamento del registro delle imprese italiano al fine della sua interoperabilità con gli altri registri

delle imprese unionali, all'interno del BRIS, attraverso la piattaforma centrale europea di cui alla direttiva 2012/17/UE (art. 4-bis, paragrafo 3, della direttiva 2009/101/CE);

l) alla eventuale istituzione di punti di accesso opzionali al BRIS, la cui creazione e la cui modifica va immediatamente notificata alla Commissione (art. 4-bis, paragrafo 4, della direttiva 2009/101/CE);

m) all'accesso ai dati e agli atti contenuti nel BRIS attraverso il portale europeo della giustizia elettronica e gli eventuali punti di accesso opzionali richiamati alla lettera l) (art. 4-bis, paragrafo 5, della direttiva 2009/101/CE).

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni recate dal presente decreto acquisiscono efficacia il giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la pubblica amministrazione.

Roma, 8 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2017

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg. ne prev. n. 739

17A06002

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 agosto 2017.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Rebetol» rimborsato dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 1453/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con delibe-

